

COMUNE DI VOLANO

PROVINCIA DI TRENTO

SCHEMA DI CONVENZIONE

fra il Comune di Volano e l'Associazione Animalista "LE FUSA" – ONLUS per il programma finalizzato al contenimento della popolazione felina randagia – gatti di colonia e vaganti sul territorio, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Quadro Nazionale n. 281/91, Legge Provinciale n. 4/2012 e DPP n° 23-125/Leg di data 20.09.2013.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella residenza
municipale fra:

1. Sig.ra _____ nata a _____ il _____ e domiciliata in Volano, presso la sede del Comune di Volano, nella sua qualità di Segretario comunale, la quale dichiara di intervenire in quest'atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che Ella legalmente rappresenta (Codice Fiscale n. 00369340229);
2. signora _____, nata _____ a _____ e residente _____ a _____, nella sua qualità di _____ dell'Associazione Animalista "LE FUSA" – onlus, con sede in Besenello - Via Scanuppia 47 – codice fiscale: 94023430229, denominata, nel prosieguo del presente atto "Associazione";

Premesso che:

La Legge 11 agosto 1991 n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

La Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" affida alla competenza dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina, prevedendo in particolare che i Comuni si occupino della cattura dei cani randagi o vaganti del loro ricovero, cura, mantenimento e custodia temporanea e permanente in apposite strutture, nonché delle problematiche relative agli animali domestici e sinantropi.

La medesima legge prevede altresì che gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le Unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone

la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Le attività di controllo e gestione delle colonie feline, “(c.d. Gatti in libertà), ai sensi della normativa citata possono pertanto essere affidate ad Associazioni aventi finalità zoofile e/o protezionistiche, senza scopi di lucro e giuridicamente riconosciute.

Tali attività, sono inoltre disciplinate dalla L.P. 28.03.2012 n. 4 “Protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, che prevede (art. 10) a carico dei comuni la tutela dei gatti delle colonie feline, favorendo l’azione di associazioni che hanno come fine la tutela degli animali e che, sotto la vigilanza dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari, ne assicurano la cura e la sopravvivenza. Per la gestione e per la cura delle colonie dei gatti, i comuni e l’azienda sanitaria possono avvalersi di enti e associazioni protezioniste sulla base di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari così come disciplinato dall’art. 11 del regolamento attuativo della citata legge provinciale, D.P.P. 20.09.2013, n. 23-125/Leg.

Tutto ciò premesso, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. di data , esecutiva ai sensi di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Finalità

Riconosciuta la necessità di provvedere all’attuazione di interventi per il contenimento della popolazione dei gatti di colonia, esistente sul territorio comunale, si ritiene tale finalità perseguibile attraverso:

- a) L’aggiornamento annuale dei dati relativi alla localizzazione ed alla consistenza delle colonie feline;
- b) La sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari annui, erogata dall’A.P.S.S.
- c) Il corretto mantenimento delle condizioni di vita degli animali all’interno delle colonie feline, nel rispetto del loro benessere;
- d) La messa in sicurezza delle colonie tramite esposizione ove possibile della corretta cartellonistica riportante regole ed elenco del personale autorizzato ad intervenire sulla colonia stessa.

ART.2 - Censimento delle colonie della popolazione felina randagia

L’Associazione si impegna a provvedere, per il periodo di durata della convenzione, al costante aggiornamento dei dati relativi al censimento delle colonie di gatti randagi esistenti nel territorio del Comune di Volano.

L’Associazione si impegna inoltre a fornire semestralmente tutti i dati aggiornati relativi alle colonie

feline al Comune ed all'Ufficio Veterinario dell'A.P.S.S.

Le sterilizzazioni in carico all'A.P.S.S., saranno eseguite presso la struttura comunale sita in località Mira di Marco n. 5 a Rovereto, nel rispetto della convenzione in essere fra i Comuni.

ART. 3 - Sterilizzazioni

Gli interventi per il contenimento delle nascite, che avverranno mediante sterilizzazione chirurgica, saranno effettuati dalla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, tramite personale medico dalla stessa messo a disposizione.

Per snellire al massimo lo svolgimento di tale attività, la programmazione degli interventi verrà definita di concerto fra l'Associazione e la stessa A.P.S.S. e concordata con il Referente della Struttura Comunale.

L'Associazione si farà carico della cattura dei gatti da sterilizzare, attraverso propri operatori volontari, i cui nominativi faranno parte di un elenco che dovrà essere inviato al referente comunale incaricato. Eventuali variazioni a tale elenco di nominativi dovranno essere comunicate tempestivamente, a garanzia della regolarità delle procedure seguite.

L'Associazione, in relazione ai rapporti con l'A.P.S.S., è garante della condizione di gatti di colonia relativamente agli esemplari sottoposti a sterilizzazione.

L'Associazione si impegna, inoltre, ad attuare le operazioni di cattura e di trasporto degli animali in maniera corretta, nel rispetto della tutela della salute degli esemplari catturati, nel rispetto del protocollo sanitario redatto, nel rispetto del Testo Unico Europeo.

I felini sottoposti all'intervento verranno contrassegnati con chip introdotto dai veterinari A.P.S.S. a carico del Comune di appartenenza, come previsto da normativa.

Gli esemplari sottoposti a sterilizzazione verranno collocati presso il Gattile, per il periodo di degenza ed osservazione, come previsto ed indicato dai sanitari (nel rispetto dei costi previsti nella convenzione in essere fra i Comuni).

Durante tale periodo l'alimentazione e la cura degli animali verrà assicurata dagli operatori volontari dell'Associazione.

L'Associazione redige per ogni cattura la relativa scheda con operatore, segnalamento, luogo e data della cattura, data sterilizzazione, applicazione del microchip e data reinserimento in colonia.

Al termine della degenza gli stessi volontari provvederanno a reimmettere in libertà gli animali presso le colonie da cui erano stati prelevati.

Eventuali problemi di tipo sanitario o decessi di animali insorti durante la degenza postoperatoria dovranno essere tempestivamente segnalati all'A.P.S.S., per le opportune verifiche.

ART. 4 - Miglioramento delle condizioni di vita dei gatti randagi e loro cura all'interno delle colonie

L'Associazione dovrà fornire al Comune l'elenco delle persone autorizzate ad operare direttamente sugli animali in libertà (cosiddetti conduttori); dovranno essere altresì comunicate tempestivamente le variazioni di tali nominativi, a garanzia delle procedure eseguite.

Ai conduttori è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree in cui vi sono colonie feline regolarmente censite.

I conduttori devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti, utilizzando alimenti secchi per evitare la facile deteriorabilità e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Eventuali interferenze o irregolarità verranno tempestivamente comunicate al Comune, che provvederà ad ammonire direttamente gli artefici di tali anomalie.

L'Associazione si impegna a supportare i volontari, deputati all'alimentazione delle colonie, nel mantenimento decoroso delle stesse.

La qualità e la quantità degli interventi dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto e il contributo del Comune tiene conto delle spese sostenute per movimentazione gatti, mantenimento e acquisto attrezzature necessarie ad una corretta erogazione del servizio.

L'Associazione segnala tempestivamente al Servizio Veterinario della competente A.P.S.S. le problematiche di natura sanitaria per gli interventi di diagnosi e cura.

ART. 5 - Obblighi delle parti

L'Associazione si impegna a che gli interventi oggetto della presente convenzione siano resi con continuità per il periodo preventivamente concordato.

Si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione degli interventi vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

L'Associazione si impegna inoltre a sollevare il Comune da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui trattasi, che dovessero verificarsi a propri aderenti o mezzi, nonché a terzi o a cose di terzi.

Il Comune e l'Associazione si impegnano ad attuare una campagna di sensibilizzazione per contenere il fenomeno dell'abbandono dei gatti di proprietà e all'introduzione non autorizzata di gatti vaganti da altri Comuni, che contribuiscono in modo negativo e forzoso al ripopolamento delle colonie feline e all'aumento dei gatti vaganti sul territorio che produce aggravio di costi sanitari in capo allo stesso Comune.

Il Comune inoltre si impegna a rimborsare all'Associazione le spese sostenute in misura forfetaria, nell'importo indicato nel successivo art. 6.

ART. 6 -Corrispettivi

L'Associazione si farà carico di provvedere direttamente a quanto necessario al sostentamento delle colonie feline in termini di distribuzione del cibo, cure zootriche igiene e pulizia.

Per il periodo di validità della presente convenzione la spesa prevista ammonta ad euro 4.000,00.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in quattro rate, a presentazione di regolare fattura, come di seguito indicato:

- ☐ Euro 1.000,00 entro il 31 luglio 2022 a fronte di apposita relazione circa l'attività svolta nel 2022;
- ☐ Euro 1.000,00 entro il 28 febbraio 2023;

- ☐ Euro 1.000,00 entro il 31 luglio 2023 a fronte di apposita relazione circa l'attività svolta nel periodo precedente
- ☐ Euro 1.000,00 entro il 28 febbraio 2023.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

L'Associazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 7 - Verifica e controlli degli interventi

La competente struttura comunale si impegna a promuovere con l'Associazione un incontro a cadenza annuale di verifica e controllo degli interventi effettuati, alla quale potrà partecipare anche l'A.P.S.S. Per la risoluzione di particolari e specifiche problematiche, detto incontro potrà essere allargato ad altri referenti di volta in volta specificatamente individuati.

La struttura competente terrà costanti rapporti con i referenti dell'Associazione per monitorare e registrare la presenza di nuove colonie feline e segnalare le situazioni di criticità eventualmente segnalate dai cittadini che necessitano di intervento (se si tratta di colonie).

ART. 8 - Termini di validità della convenzione

La presente convenzione ha validità biennale a partire dalla data della stipula-.

Il Comune di Volano si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione qualora sopraggiungano novità legislative in merito alla riorganizzazione della materia e della gestione del fenomeno.

Il Comune potrà risolvere altresì la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza, da parte dell'Associazione, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese di cui all'articolo 6, sostenute dall'Associazione stessa, fino al ricevimento della diffida, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice Amministrativo.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata inadempienza da parte del Comune, degli impegni previsti nei precedenti articoli, che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

La presente convenzione potrà essere rivista alla luce di novità legislative in materia o all'insorgere di specifiche problematiche nel corso della validità della stessa.

ART. 9 - Registrazione convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 10 – Spese –

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente provvedimento, ad esclusione dell'I.V.A. sono assunte dall'Associazione affidataria.

Letto, accettato e sottoscritto